

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- SEDE DI ROMA

PROCURA SPECIALE
ALLE LITI.

RICORSO

Per il Prof. FERDINANDO ROMANO, nato a Napoli (NA) il 20 gennaio 1958 e residente a Ronciglione (VT) in via di Piazza Vascella n. 13, C.F.: RMN FDN 58A20 F839I, rappresentato e difeso – anche disgiuntamente – dall’Avv. Prof. Federico Tedeschini (C.F.: TDS FRC 48A24 H501P) e Avv. Fabiana Seghini (C.F.: SGH FBN 80H62 H501Q) (pec: segreteria@pec.tedeschinilex.it; fax: 06.85.41.638, ai quali si dichiara sin d’ora di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Tedeschini in Roma, Largo Messico n. 7, giusta procura speciale apposta a margine del presente atto.

Io Sottoscritto Prof. Ferdinando Romano, nato a Napoli il 20/01/1958 e residente a Ronciglione (VT) in via di Piazza Vascella n. 13, C.F. RMN FDN 58A20 F839I, delego a rappresentarmi nel presente giudizio innanzi al Tar del Lazio, sede di Roma, anche in via disgiunta, gli Avv.ti Prof. Federico Tedeschini e Fabiana Seghini, conferendo loro ogni più ampia facoltà e potere di legge, nessuno escluso od eccettuato, ivi compreso quello di depositare memorie e documenti, nonché di nominare altri difensori e/o procuratori in loro sostituzione, nonché eleggere domicilio presso terzi. Eleggo domicilio presso lo Studio Tedeschini in Roma, Largo Messico n. 7. Esprimo il consenso previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dando atto di aver ricevuto l’informativa prevista dalla legge.


CONTRO

- la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212;

E NEI CONFRONTI

del Dott. Massimiliano Gerli, residente in Roma, Viale del Caravaggio n. 67

Ferdinando Romano




Visto per autentica

PER L’ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA,

- della deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 361 del 28 giugno 2016, recante “Aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico di diritto pubblico di cui alla D.G.R. n. 647 del 25 novembre 2015 – Approvazione dei candidati

Avv. Prof. Federico Tedeschini


Avv. Fabiana Seghini


Cell. 06.8416290 / 06.8557334
Fax 06.8541638

Studio Tedeschini
Largo Messico, 7 - 00198 Roma

esclusi e non idonei”, pubblicata sul BURL della Regione Lazio n. 54 del 7 luglio 2016 (All. A);

- della nota di trasmissione al Prof. Romano della suindicata deliberazione prot. n. 360977 del 7 luglio 2016, spedita a mezzo raccomandata e ricevuta in data 21 luglio 2016 (All. B);

- di tutti i verbali della Commissione ed, in particolare: il verbale n. 1 del 7 marzo 2016; il verbale n. 2 del 17 marzo 2016; il verbale n. 3 del 29 marzo 2016; il verbale n. 4 del 11 aprile 2016; il verbale n. 5 del 18 aprile 2016 ed il verbale n. 6 dell’11 maggio 2016 contenente 2 allegati (di tenore sconosciuto);

- del verbale della riunione del 29 marzo 2016 in cui la commissione ha stabilito le modalità di applicazione dei criteri per la valutazione del requisito inerente all’adeguata esperienza dirigenziale, fissando per ciascun criterio un punteggio numerico (da 1 a 6) e stabilendo “un punteggio superiore a 12 per poter far parte dell’elenco degli idonei” (di tenore sconosciuto);

- della nota prot. 253052 del 13 maggio 2016 con la quale la Commissione ha trasmesso alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali (per il tramite del Segretario verbalizzante) i verbali e gli esiti finali della valutazione delle domande dei candidati (di tenore sconosciuto);

- della deliberazione della Giunta Regionale n. 647 del 25 novembre 2015, pubblicata sul BURL della Regione Lazio n. 97, del 3 dicembre 2015, e sulla GURI n. 95 dell’11 dicembre 2015, recante: “avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e degli istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico di diritto pubblico” e relativi allegati (All. C);

- del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00021 del 26 febbraio 2016, pubblicato sul BURL n. 19 del 8 marzo 2016, di nomina della Commissione (All. D);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

FATTO

Per comprendere appieno la vicenda portata al vaglio di Codesto Ecc.Mo TAR, ma soprattutto per meglio introdurre gli elementi di diritto che si andranno ad argomentare nel prosieguo, è necessario ricostruire, seppur brevemente, i fatti per cui è causa.

L'articolo 3 *bis*, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. 502 del 1992 e s.m.i. (recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria") stabilisce che: *"I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.*

2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies.

3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno

quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie”.

La Regione Lazio, in attuazione della suddetta disposizione normativa, con DGR n. 80, del 29 aprile 2013, ha indetto un avviso pubblico per la formazione dell'elenco dei candidati idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali e contestualmente costituito l'elenco previsto dalla normativa nazionale.

Con successiva deliberazione n. 348, del 29 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha approvato la prima graduatoria degli idonei attingendo da tale elenco per le successive nomine dei posti resisi vacanti.

Trascorsi ormai due anni dall'istituzione del precitato elenco, con deliberazione n. 647, del 25 novembre 2015, la Regione Lazio ha indetto un avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale.

In particolare, il citato avviso stabiliva: all'articolo 2 i requisiti di partecipazione; all'articolo 3 che il termine di presentazione delle domande da parte dei candidati avvenisse solamente tramite modalità telematiche attraverso il portale della Regione Lazio; all'articolo 4 che il termine di presentazione delle domande scadesse il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale avvenuto l'11 dicembre 2015 (e dunque entro il 10 gennaio 2016); all'articolo 5 che la Regione si sarebbe avvalsa di una Commissione di esperti per l'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a Direttore Generale.

Per quanto meglio appresso si dirà in punto di diritto preme sin da ora evidenziare che la DGR 647/2015 prevedeva espressamente che con separato decreto del Presidente della Regione Lazio si sarebbe proceduto alla nomina dei componenti della Commissione di Esperti.

In data 8 gennaio 2016 il Prof. Romano ha regolarmente inviato, tramite il portale regionale (All. 1, 2 e 3), la propria domanda di partecipazione ed il successivo 21 luglio 2016, a seguito della notificazione della DGR 361/2016, apprendeva di essere stato collocato nell'allegato 2, ossia nell'elenco dei candidati non risultati idonei sulla scorta della seguente laconica motivazione: *"mancanza del requisito di cui all'articolo 2, primo comma, secondo punto, dell'avviso pubblico di cui alla DGR 647/2015 (5/7 anni di esperienza dirigenziale)"*.

Il provvedimento in questione (così come tutti quelli impugnati e meglio indicati in epigrafe) risulta *icto oculi* illegittimo per quanto meglio si esporrà in punto di diritto.

* * *

Ragioni di ordine sistematico impongono alla scrivente difesa di svolgere dapprima le censure contro l'avviso di concorso e la procedura e, solo successivamente, quelle dirette a dimostrare l'illegittimità del provvedimento che ha dichiarato il ricorrente non idoneo.

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 BIS, COMMA 3, DEL D. LGS 502/1992 E S.M.I.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 E S.M.I.. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E BUON ANDAMENTO DEI PUBBLICI UFFICI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA

PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE IN ALCUNE DELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE TIPIZZATE (DIFETTO E/O CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DI ATTI E FATTI, SVIAMENTO).

La normativa nazionale in tema di nomina dei Direttori Generali di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale prevede, all'art. 3 *bis* del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., che la Regione vi provveda attingendo dall'elenco regionale degli idonei.

La norma in commento dispone poi, al comma 1, che le nomine dei direttori generali sono adottate esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al successivo comma 3 il quale, dal canto suo, prevede che alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione.

Dunque la normativa nazionale prevede i criteri "minimi" per l'accesso alla nomina dirigenziale, salvo ulteriori e differenti requisiti che ogni singola Regione ritiene di introdurre.

In maniera del tutto illegittima la Regione Lazio anziché introdurre requisiti ulteriori, come previsto dalla normativa nazionale, ha - di contro - limitato l'accesso di candidati all'elenco stabilendo, nella DGR 647/2015 che: *"ritenuto opportuno, al fine di rendere maggiormente selettiva la procedura di individuazione dei soggetti idonei ad essere inseriti nell'apposito elenco, di prendere in considerazione, nella valutazione dell'esperienza dirigenziale di cui all'art. 3 bis del D. Lgs. n. 502/1992, la sola esperienza di direzione di struttura complessa (...)".*

Del tutto apoditticamente l'amministrazione resistente ha quindi stabilito di limitare l'accesso all'elenco dei candidati solamente a coloro che vantano (nel campo sanitario) esperienze di direzione di struttura complessa.

Ora, come è noto, le strutture organizzative complesse sono articolazioni aziendali (generalmente si rinvencono all'interno delle ASL e degli istituti ospedalieri) in cui si concentrano competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali) finalizzate allo svolgimento di funzioni di amministrazione, di programmazione e di committenza, o di produzione di prestazioni e di servizi sanitari.

Sono considerate strutture complesse quelle strutture che esercitano funzioni di amministrazione per settori di attività o assicurano funzioni di produzione di prestazioni o servizi, individuati come prioritari dalla programmazione regionale o locale e che mobilitano un volume di risorse o un valore complessivo della produzione quantitativamente o qualitativamente significativo.

Alle Strutture complesse è attribuita la gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie e si caratterizzano per:

- rilevanza strategica e complessità dell'azione svolta nel medio - lungo periodo, rispetto alla gestione complessiva, agli obiettivi aziendali anche in forza delle indicazioni della programmazione regionale;
- gestione dei processi professionali ad elevata complessità ed integrazione implicanti intersettorialità, interdisciplinarietà ed interprofessionalità, per i quali si richiedono risorse dedicate;
- articolazione organizzativa interna in più Strutture semplici e/o incarichi professionali data la compresenza di segmenti gestionali e/o

specialistici eterogenei e l'entità delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie allocate;

- ampiezza del bacino di utenza;
- assunzione delle decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno.

Dal quadro sopra riferito appare lampante che vi sono ambiti sanitari, di rilevante importanza, che non costituiscono struttura complessa.

In altre parole si pensi al Direttore Generale. Direttore Sanitario, ovvero al Direttore amministrativo delle ASL ma anche agli incarichi (in ambito sanitario) all'interno dei dipartimenti regionali ovvero ministeriali.

Orbene, in tali ipotesi, stante quanto previsto nella DGR 647/2015, l'esperienza maturata dai candidati in tali ulteriori settori non sarebbe sufficiente ai fini del conteggio dell'esperienza almeno quinquennale in ambito sanitario.

Appare di lampante evidenza l'illegittimità della DGR 647/2015 in quanto emessa in palese contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale.

D'altro canto laddove dovesse accedersi alla interpretazione fornita dalla Regione presumibilmente (ma sul punto il provvedimento di non idoneità del Prof. Romano è privo di adeguata motivazione come si vedrà meglio infra) allo stesso (a titolo di esempio) potrebbe non essere stato conteggiato, ai fini del raggiungimento dell'esperienza quinquennale, l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Programmazione e risorse del Servizio Sanitario regionale" della Regione Lazio che inevitabilmente inerisce la materia sanitaria non essendo classificabile una direzione regionale come struttura complessa.

A ciò si aggiunga che l'avviso pubblico, allegato alla summenzionata deliberazione regionale, nulla prevede in tal senso limitandosi a richiamare

all'articolo 2, tra i requisiti necessari, solo l'adeguata esperienza dirigenziale – almeno quinquennale – nel campo delle strutture sanitarie, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, ingenerando così nei partecipanti il legittimo affidamento circa la valutazione della loro esperienza nel campo sanitario a prescindere dall'aver diretto le sole strutture definite complesse.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLO 3 BIS, COMMA 3, DEL D. LGS. 502/1992 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI COSÌ COME PREVISTI DALL'ART. 12 DEL DPR 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 E S.M.I.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO. ECCESSO DI POTERE IN ALCUNE DELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE TIPIZZATE (DIFETTO E/O CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DI ATTI E FATTI, SVIAMENTO).

Il nostro ordinamento giuridico prevede, all'articolo 97 della Costituzione, come criterio generale di accesso all'impiego pubblico l'espletamento della procedura concorsuale secondo modalità fissate dalla legge e dagli atti regolamentari.

In base al principio costituzionale il concorso pubblico é lo strumento idoneo a garantire i requisiti di efficienza e di imparzialità nella scelta del migliore capitale umano attraverso il metodo comparativo.

Tale concetto ha trovato puntuale attuazione nella legislazione ordinaria in materia. Il quadro delineato dal legislatore ordinario è dato dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione, dagli artt. 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, infine, dall'art 27 del medesimo decreto, recante disposizioni relative ai criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 35 del Decreto legislativo 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni tramite le procedure selettive devono essere in grado di assicurare mediante l'accesso dall' esterno l'acquisizione delle professionalità necessarie al buon andamento dell'amministrazione.

Tali procedure di reclutamento devono conformarsi ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle

medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

La centralità del ruolo della commissione è stata più volte ribadita dalla Corte Costituzionale), che, a proposito della composizione della commissione giudicatrice, ha ripetutamente precisato come tale collegio sia il soggetto deputato ad assicurare l'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento nell'ambito delle procedure concorsuali e quindi assicurare il corretto espletamento del procedimento concorsuale.

In particolare le amministrazioni dovranno prestare la massima attenzione ai criteri di composizione delle commissioni elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e formalizzati in norme di rango primario e secondario.

Le commissioni dovranno osservare la massima attenzione nell'assolvere puntualmente i propri adempimenti, dall'obbligo di astensione a quello della predisposizione di criteri di valutazione imparziali, certi e trasparenti.

Come sopra ricordato le commissioni esaminatrici di concorso devono essere composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso.

Delineato così il quadro che disciplina i concorsi pubblici, applicabile - nei suoi principi generali - anche alla presente procedura di avviso pubblico, appare di immediata evidenza l'illegittimità che permea i provvedimenti impugnati allorché si consideri da un lato l'illegittima nomina della commissione per contrasto con l'art. 3 *bis*, comma 3, del

D. Lgs. 502/1992; dall'altro la violazione dei principi in materia di trasparenza amministrativa in ordine ai criteri di valutazione dei candidati.

Quanto al primo profilo l'articolo 3 *bis*, comma 3, del D. Lgs. 502/1992 dispone che *“La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

La norma in commento dispone, dunque, che i componenti della commissione di valutazione debbano essere (in prevalenza) esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti di cui uno di designazione dell'A.GE.NA.S.

Nel caso al vaglio di Codesto Ecc.Mo TAR, di contro, la Regione ha da un lato nominato un componente di designazione dell'Agenzia, il Dott. Remo Bonichi, dall'altro il Dott. Alessandro Bacci, Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi (direzione interna alla regione), già dirigente amministrativo di seconda fascia dei ruoli del Dicastero dell'Economia delle Finanze e preposto in tale *status* alla citata Direzione, e come terzo componente, in violazione alla normativa surrichiamata è stato designato il Dott. Antonio Naddeo, Capo Dipartimento Affari Generali della Funzione Pubblica.

Come è di lampante evidenza il terzo componente della commissione avrebbe dovuto essere un membro indicato da una qualificata istituzione scientifica indipendente (come il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Institute of Genetics and Biophysics Adriano Buzzati-Traverso; l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; l'Istituto Superiore della Sanità, ecc.) cosa che non può certo considerarsi il Dipartimento Affari Generali della Funzione Pubblica.

Difatti, così come nominata, la Commissione non rispetta i dettami della normativa nazionale che prevede che i componenti della stessa siano in prevalenza nominati da qualificate istituzioni scientifiche (e dunque nel caso concreto almeno 2 su tre componenti).

La *ratio* della norma nazionale trova il suo fondamento nel rispetto del principio di imparzialità e massima trasparenza dell'agire amministrativo nonché di competenza dei membri della commissione.

Appare quindi evidente che stante l'illegittima nomina della commissione la procedura di avviso pubblico in questione vada "in toto" annullata.

A quanto sopra si aggiunge anche l'ulteriore illegittimità della procedura in questione per la mancata predeterminazione dei criteri oggettivi di valutazione degli incarichi svolti dai concorrenti.

Come noto, nei pubblici concorsi, la mancata predeterminazione di criteri oggettivi di valutazione delle prove, che in base all'art. 12 del D.P.R. 487/1994 assolvono ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rende illegittima la procedura concorsuale (*ex multis* TAR Piemonte, sez. II, sentenza 10 marzo 2007, n. 1180).

A tal fine la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che nella materia concorsuale, la predeterminazione dei criteri di massima che

consentano di risalire al procedimento logico seguito dalla commissione giudicatrice nell'esprimere il giudizio tecnico discrezionale sulle prove di esame, ha natura e valore di ordine generale, applicabile in ogni concorso pubblico e non può essere elusa (C.d.S., Sez. V – sentenza 12 ottobre 2004 n. 6575).

Ora, come si evince dalla DGR 361/2016 di approvazione dell'elenco degli idonei, solo con il verbale n. 3 del 29 marzo 2016 (e dunque in un momento successivo alla presa d'atto dell'elenco dei candidati e delle loro esperienze curriculari) la Commissione ha stabilito le modalità di applicazione dei criteri per la valutazione del requisito inerente l'adeguata esperienza dirigenziale, fissando per ciascun criterio un punteggio numerico (da 1 a 6) e stabilendo che solo coloro che ottenevano un punteggio superiore ai 12 punti sarebbero stati dichiarati idonei.

Ovviamente di quali fossero i criteri e dei punteggi attribuiti a ciascun candidato non vi è traccia nel provvedimento finale il che rende impossibile ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione nell'attribuzione di tali punteggi oltre a poter verificare che l'operato della Commissione sia esente da vizi.

In un caso simile alla presente fattispecie il TAR del Lazio ha annullato un concorso pubblico tenuto conto che la commissione preliminarmente aveva preso atto dell'elenco dei candidati, dell'assenza di rapporti di parentela o affinità tra commissari e candidati, dell'elenco di coloro che non avevano prodotto la prescritta documentazione e dei rinunciatari e infine aveva proceduto all'esame delle singole domande e alla lettura del curriculum scientifico e dell'elenco delle pubblicazioni presentate dai candidati.

Soltanto a chiusura delle suddette operazioni aveva fissato i criteri per la valutazione delle pubblicazioni e delle prove.

Sul piano strettamente procedurale la commissione aveva quindi stabilito (come nella presente fattispecie) i parametri di valutazione dei candidati in un momento successivo alla conoscenza dei curricula degli stessi, vale a dire dopo aver avuto conoscenza delle pubblicazioni, dei contenuti delle stesse, dell'attività scientifica e di altri elementi comunque utilizzabili ai fini della successiva attività valutativa.

In tal modo la commissione determinava i criteri di valutazione dopo aver avuto piena cognizione di tutti gli elementi curriculari valutabili ai fini del giudizio di merito.

Invero, prosegue il TAR rammentando che, al fine dell'osservanza del generalissimo principio di imparzialità e rispetto della *par condicio* tra i concorrenti, nonché nell'interesse pubblico alla miglior selezione possibile, è necessario che i criteri di massima siano stabiliti prima che venga compiuta qualsiasi attività valutativa, allo scopo di escludere anche soltanto il sospetto che i medesimi criteri siano condizionati dall'esito di dette valutazioni (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 maggio 2004, n. 4564).

L'attività di predeterminazione, pertanto, in virtù di un principio consolidato per i procedimenti ad evidenza pubblica, può consistere anche nella specificazione di quelli già espressi nel bando o nella individuazione di sottocriteri di adattamento dei criteri generali alla specifica procedura di valutazione comparativa o di regole specifiche sulle modalità di giudizio, ma non potrà mai concretizzarsi nell'introduzione di ulteriori o nuovi criteri rispetto a quelli pubblicizzati nel bando (sul punto la scrivente difesa si riserva Motivi Aggiunti una volta appreso il contenuto dei verbali

della commissione, ivi compreso quello con cui vengono determinati i criteri di attribuzione dei punteggi).

Difatti l'enucleazione di nuovi parametri di valutazione potrebbe violare la *par condicio* tra i concorrenti, con evidente imparzialità dell'operato della commissione.

Dunque la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali rappresenta una sostanziale garanzia di imparzialità e di correttezza nell'attività di giudizio e pone i concorrenti in condizioni di parità: da un lato, concretizza una "restrizione" del potere di apprezzamento delle prove concorsuali; dall'altro, impone alla commissione di motivare circa il modo di applicazione dei criteri nel caso concreto con l'ovvia conseguenza che uno scostamento del giudizio valutativo dai criteri stabiliti renderebbe inutili sia la fissazione dei criteri medesimi, sia l'effetto di autolimitazione per l'attività dei commissari, con gravi rischi di pregiudizio per la correttezza e l'imparzialità del giudizio stesso.

Inoltre, la coerenza della motivazione rispetto ai parametri prestabiliti consente agli stessi interessati di controllare, secondo il principio della trasparenza, la coerenza e l'imparzialità del giudizio valutativo.

Appare evidente che, nel caso in cui in una procedura di valutazione comparativa, non siano stati predeterminati rigidamente i criteri di valutazione, lo stesso obbligo della motivazione non può ritenersi adeguatamente osservato con la semplice e generica indicazione delle ragioni che hanno indotto a formulare un certo giudizio.

L'obbligo di fornire le motivazioni delle valutazioni concorsuali è imposto dalla esigenza di tener fede al principio sancito dal nostro ordinamento, che vuole sempre garantita la possibilità di un controllo non

solo di legittimità ma anche di merito circa la ragionevolezza, la coerenza e la logicità dei giudizi comparativi, soprattutto quando essi esprimono un esito negativo.

Al candidato difatti deve essere assicurato il diritto di conoscere gli eventuali errori o le irregolarità in cui la commissione può incorrere, in maniera tale da poter valutare la possibilità di esperire un'azione giurisdizionale.

Tutto ciò nel caso in esame non è avvenuto, con grave illegittimità non solo del provvedimento che ha dichiarato non idoneo l'odierno ricorrente ma di tutta la procedura concorsuale.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLO 3 BIS, COMMA 3, DEL D. LGS. 502/1992 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 E S.M.I.. ECCESSO DI POTERE IN ALCUNE DELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE TIPIZZATE (DIFETTO E/O CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DI ATTI E FATTI, SVIAMENTO).

Il dovere di motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce la più alta garanzia di legalità, di trasparenza e di giustizia nell'esercizio della funzione amministrativa, la garanzia delle garanzie, rispetto a quella della partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo o alle altre del contraddittorio o della difesa o della prova, le quali sarebbero vanificate se la pubblica Amministrazione non fosse tenuta a dare conto del perché ha adottato una determinata decisione e dei motivi dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate dalle parti.

La motivazione, infatti, non è che la dimostrazione del giudizio ottenuta attraverso l'esposizione delle sue ragioni: in tali ragioni si svelano i motivi che lo hanno determinato.

E poiché la ragione opera attraverso l'analisi, è per tale motivo che l'articolo 3 della L.241/1990 e s.m.i. dispone che: *“ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi del comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*

La funzione della motivazione – afferma il Consiglio di Stato – è quella di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, consentendo così di valutare sotto il profilo della logica e completezza il complesso dell'attività procedimentale posta in essere.

Nel richiamare un maggioritario indirizzo giurisprudenziale, i giudici di Palazzo Spada, hanno pertanto affermato che deve ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento, anche quando questa sia esplicitata in maniera succinta a condizione che risulti idonea a disvelare l'*iter* logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 18 febbraio 2010, n. 944).

Alla luce di quanto sopra rilevato appare allora evidente la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati per assoluta carenza di motivazione.

Difatti, si legge nell'allegato 2 che il Prof. Romano sarebbe stato ritenuto non idoneo, dalla Commissione (ritenuta) di esperti, per carenza

del requisito di cui al punto 2 dell'avviso pubblico (ovvero l'esperienza dirigenziale quinquennale nel settore delle strutture sanitarie ovvero settennale negli altri settori).

Il provvedimento si appalesa immediatamente illegittimo in quanto privo di qualunque motivazione, sol che si consideri che non viene puntualmente indicato il requisito di cui risulta carente il ricorrente, se l'esperienza quinquennale ovvero settennale.

Ad ogni buon conto, sulla base della domanda prodotta dal ricorrente si evince come lo stesso sia in possesso di entrambi i requisiti.

Difatti, relativamente all'esperienza quinquennale in ambito sanitario il Prof. Romano ha dichiarato di essere stato:

- 1) Direttore dell'Agenzia sanitaria regionale A.S.R. Abruzzo dal 1/10/2009 al 17/1/2011 (dunque 1 anno, 3 mesi e 17 giorni) (All. 4, 5 e 6);
- 2) Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta dal 10/08/2010 al 17/12/2010 (dunque 4 mesi e 8 giorni) (All. 7 e 8);
- 3) Direttore Generale dell'Azienda USL Roma D dal 1/12/2010 al 30/09/2011 (dunque 10 mesi) (All. 9, 10 e 11);
- 4) Direttore della Direzione Regionale "Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale" del Dipartimento "Programmazione Economica e Sociale" della Regione Lazio dal 1/10/2011 al 9/04/2013 (dunque 1 anno, 6 mesi e 9 giorni) (All. 12, 13 e 14);
- 5) Capo Dipartimento delle Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania dal 1/06/2013 al 29/08/2015 (dunque 2 anni, 2 mesi, 29 giorni) (All. 15, 16, 17, 18 e 19);

6) Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I dal 15/10/2015 AL 8/01/2016 (dunque 2 mesi e 4 giorni) (All. 20 e 21);

per un totale di 6 anni, 5 mesi e 27 giorni.

Al suddetto periodo deve aggiungersi l'ulteriore tempo, ai fini del raggiungimento dell'esperienza settennale in cui il Prof. Romano è stato Presidente dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (dal 21/02/2002 al 25/07/2002 e dal 18/10/2002 al 15/01/2007 per un totale di 4 anni, 8 mesi e 3 giorni) (All. 22 e 23) .

Per mero tuziorismo difensivo ed al solo fine di anticipare una presumibile eccezione di controparte (presumibile in quanto il provvedimento impugnato è privo di motivazione sul punto) si evidenzia sin da subito che sebbene il ricorrente era Presidente dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, lo stesso svolgeva attività di responsabilità delle risorse finanziarie, umane e tecniche al pari della qualifica dirigenziale) così come si evince dalla dichiarazione – con valore certificatorio – resa in data 12/11/2010 (dunque molto tempo prima dell'espletamento della procedura concorsuale in questione) dal Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (All. 22).

Ad ogni buon conto preme rilevare che laddove la Commissione avesse avuto dubbi inerenti l'attività svolta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3 dell'avviso pubblico avrebbe potuto chiedere chiarimenti all'interessato, nonché la produzione di documentazione ulteriore, ovvero ancora procedere a colloquio con il candidato.

Ma nulla di tutto ciò è stato fatto con grave illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento che – come dimostrato – si

appalesa privo di qualunque motivazione nonché in palese contrasto con gli atti prodotti e dichiarati dal Prof. Romano in sede di presentazione della domanda.

La scrivente difesa infine, si riserva espressamente di proporre Motivi Aggiunti all'esito della conoscenza effettiva del verbale di definizione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi nonché dei verbali in cui vengono riportati i giudizi ed i punteggi attribuiti dalla Commissione stessa al Prof. Romano.

ISTANZA ISTRUTTORIA

EX ARTT. 64 E 65 C.P.A.

Ai sensi degli art. 64 e 65 del c.p.a. si chiede che Codesto Ecc.Mo TAR ordini all'Amministrazione resistente di depositare in giudizio tutti i verbali della commissione di concorso, ivi compreso quello di definizione dei criteri di valutazione delle esperienze professionali dei candidati, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza solo con la pubblicazione della DGR 361 del 28 giugno 2016 ovvero ogni ulteriore atto nella disponibilità della Regione Lazio inerente l'avviso pubblico di cui è causa e non conosciuto dal ricorrente stesso.

In particolare, stante i summenzionati motivi di censura, si chiede l'acquisizione di tutti i verbali della Commissione ed, in particolare: il verbale n. 1 del 7 marzo 2016; il verbale n. 2 del 17 marzo 2016; il verbale n. 3 del 29 marzo 2016; il verbale n. 4 del 11 aprile 2016; il verbale n. 5 del 18 aprile 2016 ed il verbale n. 6 dell'11 maggio 2016 contenente 2 allegati, affinché il ricorrente possa valutare concretamente il buon operato dell'amministrazione ed in caso contrario esperire Motivi Aggiunti ai fini di una effettiva difesa giudiziale dei propri interessi così come stabilito dall'art. 24 della Costituzione.

Infine, in materia di acquisizione delle prove da parte del Giudice Amministrativo si rammenta come il Consiglio di Stato ha statuito che: *“Pertanto può affermarsi che, soprattutto quando i mezzi di prova risultino nella disponibilità esclusiva dell’amministrazione intimata in giudizio, il sistema probatorio nel processo amministrativo è retto, più che dallo stretto principio dispositivo, dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice”* (tra molte, di recente C. Stato, V, 7 ottobre 2009, n. 6118; in precedenza, IV, 22 giugno 2000, n. 3493; V, 24 aprile 2000, n. 2429; 3 novembre 1999, n. 1702).

“Va peraltro, immediatamente chiarito che detto temperamento non si traduce nella possibilità, per il ricorrente, di limitarsi a esporre mere asserzioni o congetture, che affidino interamente all’attività istruttoria giudiziale l’accertamento della loro eventuale fondatezza. E’ palese, infatti, che una siffatta opzione si tradurrebbe nella inversione del principio dell’onere della prova come regolato dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., dove, invece, il principio con metodo acquisitivo non può mai tradursi in una assoluta e generale inversione di tale onere (Tar Lazio, Roma, sez. II, 21 maggio 2008, n. 4792): tra altro, la dilatazione dell’oggetto dell’istruttoria giudiziale renderebbe il rimedio (del metodo acquisitivo) in concreto non utilmente esercitabile. Ne consegue che, nel processo amministrativo, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente deve avanzare almeno un principio di prova, perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori” (da ultimo, C. Stato, V, 7 ottobre 2009, n. 6118; in precedenza, tra tante, 27 marzo 2001, n. 1730; 15 giugno 2000, n. 3317; 13 luglio 1992, n. 637; 23 aprile 1991, n. 636; 25 giugno 1990, n. 581; Tar Lazio, Sez. I, 10 aprile 1987, n. 791).

Sulla base delle censure formulate con il presente ricorso e tenuto conto di quanto appreso solo con la pubblicazione della DGR 361/2016 si ritiene di aver fornito quel principio di prova che il Consiglio di Stato

ritiene indispensabile affinché il Giudice Amministrativo possa esercitare i propri poteri istruttori.

ISTANZA CAUTELARE

Per i suesposti motivi si formula istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e di tutti gli atti presupposti, allegati, connessi e comunque consequenziali, ricorrendo, nel caso di specie, sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*.

Il *fumus boni iuris* emerge chiaramente dai motivi dedotti a fondamento del presente gravame.

Il *periculum in mora* è ravvisabile nella circostanza che, nelle more della definizione del presente giudizio il Presidente della Regione Lazio procederà comunque alla nomina dei nuovi Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali e degli Istituti di ricovero e cura man mano che le stesse posizioni si renderanno vacanti e fintanto che il ricorrente non sarà inserito nell'elenco degli idonei lo stesso non potrà mai entrare a far parte della rosa dei nominabili.

A ciò si aggiunga che il citato elenco ha durata biennale pertanto, ove non tempestivamente sospesi i provvedimenti impugnati, una eventuale definizione della causa nel merito renderebbe vana ogni legittima aspettativa del ricorrente, tenuto conto che la decisione finale verrebbe emessa allorché l'elenco in questione non avrebbe più validità lasciando al Prof. Romano la sola tutela risarcitoria per equivalente ma non in forma specifica.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto annullare, previa sospensione dell'efficacia, i provvedimenti impugnati e meglio indicati in epigrafe,


nonché emettere ordinanza istruttoria di acquisizione dei documenti come meglio specificati nel corpo dell'atto.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1-*bis*, del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato pari ad €. 650,00

Si depositano, come da separato indice, i documenti indicati nel corpo del ricorso.

Roma, 16 settembre 2016


Avv. Prof. Federico Tedeschini

Avv. Fabiana Seghini



RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1, LEGGE 21 GENNAIO 1994, N.53

Cron. n.ro 577/16

Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n.7, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1945 del 7/12/2006, per conto del Prof. Ferdinando Romano, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra alla Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, cap 00145, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691169607-1 in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Roma.

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)




RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1, LEGGE 21 GENNAIO 1994, N.53

Cron. n.ro 578/16

Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n.7, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1945 del 7/12/2006, per conto del Prof. Ferdinando Romano, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra alla Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, cap 00145, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691169608-2 in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Roma.

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)



N. Raccomandata

76691169607-1



Posteitaliane

EP0795 EP0433 - Mod. 22 AG - MOD. 04301 (Raccomandata) - Sp. 4/Es. 1/2014

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	REGIONE UFFICIO IN CARICA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA P.T. DO SEDE		N° CIV. PROV.
	DESTINATARIO VIA / PIAZZA VIA PISA RAIMONDI GARIBOLDI C.O.I.U.S. ROMA C.A.P. COMUNE		
MITTENTE	Avv. Prof. FEDERICO TEDESCHINI		
	L.go Messico, 7 - 00198 ROMA		
	TEL. 06.8416290 - 06.8557334 TELEFAX 06.8541638		
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
C.A.P.		PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fra. 55825 Sez. 04 Operaz. 76
 Causale: 88 19/09/2016 11:20
 Peso gr.: 51 Tariffa € 7,70 Affr. € 7,70
 Ser. sigl.: AR
 Cod. Auto 76553/571411
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76691169608-2



Posteitaliane

EP0795 EP0433 - Mod. 22 AG - MOD. 04301 (Raccomandata) - Sp. 4/Es. 1/2014

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	REGIONE UFFICIO IN CARICA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA P.T. DO SEDE		N° CIV. PROV.
	DESTINATARIO VIA / PIAZZA VIA CRISTOFORO COLOMBO C.O.I.U.S. ROMA C.A.P. COMUNE		
MITTENTE	Avv. Prof. FEDERICO TEDESCHINI		
	L.go Messico, 7 - 00198 ROMA		
	TEL. 06.8416290 - 06.8557334 TELEFAX 06.8541638		
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
C.A.P.		PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

F. 55825 Sez. 04 Operaz. 76
 Causale: 88 19/09/2016 11:28
 Peso gr.: 51 Tariffa € 7,70 Affr. € 7,70
 Ser. sigl.: AR
 Cod. Auto 76553/571411
 (accettazione manuale)

TASSE

RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1, LEGGE 21 GENNAIO 1994, N.53

Cron. n.ro 579/16

Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n.7, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1945 del 7/12/2006, per conto del Prof. Ferdinando Romano, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra al Dott. Massimiliano Gerli, residente a Roma, Viale del Caravaggio n. 67, cap 00147, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691169609-4 in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Roma.

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)



N. Raccomandata

76691169609-4



Posteitaliane

EP0735-EPG439 Mod. 22 AG - MOD. C401 (ex. 4151) St. (1) E.I. 02/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	GERLI RASSITULIANO di RESIOZZA	
	VIA / PIAZZA	VIARE DEL CARAVAGGIO	67 N° CIV
	C.A.P.	00167 ROMA	RM PROV
MITTENTE	MITTENTE	Avv. Prof. FEDERICO TEDESCHINI	
	VIA / PIAZZA	L.go Messico, 7 - 00198 ROMA	N° CIV.
	C.A.P.	TEL. 06.8416290 - 06.8557334 TELEFAX 06.8541638	PROV
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55825

Sez. 04

Operaz. 74

Causale: AG

19/09/2016 11:25

Peso gr.: 81

Tariffa € 7.70 Affer. € 1.70

Serv. Agg.: AR

Cod. (escluso 765537574433)

TASSE